

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 12/02/2021

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato con l'intermediario convenuto due contratti di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione.

A seguito della estinzione anticipata del finanziamento, ex art. 125-*sexies* T.U.B., parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 760,24, di cui euro 345,00 per il contratto n. 59241, stipulato in data 18 aprile 2014, ed euro 415,00 per il contratto n. 72865 stipulato il 13 luglio 2015.

Parte ricorrente chiede, altresì, il rimborso di euro 200,00, a titolo di spese legali.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni eccepisce che:

- il finanziamento n. 59241 è stato estinto in corrispondenza della 52^a rata, e non della 51^a come affermato da controparte;
- il finanziamento n. 72865 è stato estinto in corrispondenza della 38^a rata, e non in corrispondenza della 37^a come dichiarato da parte ricorrente;
- le spese di istruttoria sono dirette a compensare i costi sostenuti dall'intermediario nella fase precedente alla concessione del finanziamento e, pertanto, non sono ripetibili.

Conclude, chiedendo, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:

1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.

2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:

- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;

- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;

- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato *inter alia* che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up-front*, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Per quanto riguarda imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, T.U.B.

Per il rimborso dei costi *recurring* si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse in questa materia trovano applicazione i seguenti principi:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- per i costi *recurring* nonché per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*);
- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie risulta innanzitutto in contestazione il momento della estinzione dei finanziamenti.

Orbene, con riferimento al contratto n. 72865 risulta che parte ricorrente ha estinto il finanziamento a settembre 2018, in corrispondenza della rata n. 38.

L'estinzione del finanziamento per il contratto n. 59241 è avvenuto, invece, in corrispondenza della rata n. 52.

Nella decisione n. 11391/2020 questo Collegio ha già avuto modo di riconoscere la natura *up-front* delle spese di istruttoria come descritte nel finanziamento n. 59241; deve invece ritenersi che abbiano natura *recurring* le spese di istruttoria descritte nel finanziamento n. 72865, in quanto riferite attività che non si esauriscono al momento del perfezionamento del contratto (archiviazione documenti, attività di verifica e segnalazione del nominativo del ricorrente presso banche dati, controlli e verifiche presso l'ATC).

Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorrente ha diritto al rimborso degli importi indicati nelle seguenti tabelle:

Contratto n. 72865



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	38
rate residue	82

TAN ▶	6,50%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	68,33%
- in proporzione alla quota interessi	49,89%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (recurring)	€ 600,00	€ 410,00	€ 299,35	○	€ 0,00	€ 410,00
⊗	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊗	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊗	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊗	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊗	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
<i>rimborsi intermediario (al netto delle spese di ricorso)</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 410,00
interessi legali	si

Contratto n. 59241

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	7,82%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota interessi	35,77%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 600,00	€ 340,00	€ 214,61	○	€ 0,00	€ 214,61
⊗	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊗	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊗	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊗	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊗	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
<i>rimborsi intermediario (al netto delle spese di ricorso)</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 214,61
interessi legali	si

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 624,61 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO